



Le assicurazioni: tutelare per tutelarsi



*Responsabilità civile e responsabilità prodotto: coperture in caso di contestazione
e in caso di attivazione del sistema di allerta*

Una delle polizze assicurative fondamentali per svolgere serenamente ogni tipo di attività industriale di produzione di beni è quella che garantisce da eventuali danni causati a cose e persone da difetti e non conformità del prodotto compravenduto.

La garanzia RC prodotti (responsabilità civile prodotti) suscita da alcuni anni molto interesse anche in settori produttivi non caratterizzati da elevata incidenza di rischio. La sempre maggiore attenzione verso le politiche di difesa del consumatore, unitamente a un generale sviluppo della cultura assicurativa, hanno infatti contribuito a creare negli anni una grande sensibilità delle imprese verso il tema dei risarcimenti dei danni subiti per fatto di terzi.

L'attenta valutazione delle possibili implicazioni derivanti dalla fornitura di un prodotto non conforme e dei danni conseguenti all'accertamento della responsabilità del

fornitore porta l'impresa a cercare sul mercato la migliore soluzione assicurativa.

La polizza assicurativa Responsabilità civile Prodotti è divenuta oramai uno strumento indispensabile per chi opera nel settore produttivo, a maggior ragione per le imprese che vendono i propri prodotti all'estero, specie in paesi ove la legislazione in materia di vizi o difetti del prodotto è paragonabile o anche più restrittiva di quella comunitaria e nazionale (si pensi alle cause intentate da consumatori negli USA con richieste risarcitorie che non si risolvono, come spesso avviene in Italia, con liquidazioni di entità più o meno simbolica).

Tipologie di rischi assicurabili

La normativa italiana in materia di responsabilità per vizi e difetti del prodotto, prevede tre tipi di responsabilità.

1) Una responsabilità di tipo contrattuale per vizi materiali, mancanza di qualità e consegna di una cosa diversa da quella


acquistata per genere o funzione economica essenziale, che porta alla risarcibilità del danno in base alle regole generali del codice civile, comprensivo di danno emergente e mancato guadagno o lucro cessante (quando la cosa danneggiata appartiene a un altro imprenditore o rivenditore ovvero all'utilizzatore finale che acquista un prodotto a marca privata presso una catena distributiva);
2) Una responsabilità di tipo extracontrattuale che porta anche in questo caso alla risarcibilità del danno in base alle suddette regole generali (quando la cosa danneggiata appartiene all'utilizzatore finale);
3) Una responsabilità per danno da prodotto difettoso, introdotta nel nostro ordinamento attraverso il recepimento della Direttiva 85/374/CEE, avvenuto con il D.P.R. 25 maggio 1988, n. 224, abrogato dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che agli artt. 114-127 disciplina appunto la "Responsabilità per danno da prodotto difettoso". Questo tipo di responsabilità si distingue

dagli altri tipi sopra esaminati (ai quali si aggiunge, senza escluderne il ricorso da parte dei soggetti danneggiati) per il fatto che il consumatore/danneggiato può non avere alcun rapporto giuridico con il produttore del bene che ha causato il danno e per il fatto che prescinde dalla colpa del produttore (inteso sia come il fabbricante del prodotto finito, di una sua parte o della materia prima o qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo; sia come la persona che nell'ambito di un'attività imprenditoriale importa e immette sul mercato comunitario prodotti di terzi). C'è da dire inoltre che il danno risarcibile in base a tale tipo di responsabilità, per quanto riguarda le cose, è limitato ai danni alle cose destinate a un utilizzo privato, con esclusione degli ulteriori danni patrimoniali derivanti dal prodotto difettoso (danno emergente e mancato guadagno previsti dalle regole generali in materia di risarcimento del danno applicabili alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale). Ne deriva l'inutilizzabilità di tale regime di responsabilità nel caso in cui il danneggiato possa essere un altro imprenditore, per il pregiudizio subito dai beni da lui prodotti (non potranno essere risarciti, per esempio, i danni derivanti dalla interruzione forzata di una linea produttiva con conseguente perdita di fatturato e gli oneri sostenuti per ovviare a dette perdite o i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla messa in atto di una procedura di richiamo conseguente all'attivazione di un sistema di allerta).

Per quanto riguarda il danno alla persona, indipendentemente dal fatto che questa sia un rivenditore o un utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità oggettiva ai sensi del tipo di responsabilità analizzato sopra al punto 3, nei limiti previsti dal Codice del Consumo e fermo restando la possibilità per il danneggiato di invocare gli altri regimi di responsabilità disciplinati dal codice civile.

La polizza RC prodotti

Con il contratto di assicurazione è possibile coprire il danno patrimoniale derivante dalla situazione dannosa consistente nella



richiesta risarcitoria avanzata da un terzo danneggiato dall'assicurato (responsabilità civile). In particolare, con l'assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti l'assicurato viene sollevato dall'obbligo di risarcire i terzi che eventualmente danneggia con la propria attività di produttore e/o venditore e per contro la società assicuratrice si assume l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

Come avviene di norma, la polizza può prevedere anche la copertura dei danni derivanti dal blocco totale o parziale della produzione imposto, sia dall'esigenza di risalire al punto critico del processo lavorativo che ha generato la non conformità, sia da eventuali misure cautelari imposte dall'autorità governativa o adottate dall'impresa danneggiata in base al principio di precauzione cui devono essere ispirate le procedure di ritiro e richiamo degli alimenti ai sensi del Reg.to 178/2002 (le quali devono essere messe in atto non solo nei casi in cui la non sicurezza del prodotto sia certa, ma anche in quelli in cui si ha motivo di ritenere o si ha il fondato dubbio che il prodotto in commercio possa essere dannoso per la salute o

inadatto al consumo). Con riferimento a quest'ultima situazione, capita che possano essere escluse dalla garanzia le spese sostenute per il rimpiazzo del prodotto (pari al suo controvalore) e per il ritiro dal mercato, in quanto danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivanti direttamente dalla legge.

La garanzia "ritiro prodotti"

Il mercato assicurativo offre comunque valide soluzioni per garantirsi delle spese per il richiamo dei prodotti difettosi o non conformi. La garanzia "ritiro prodotti-recall" forma sovente parte integrante della polizza base di Responsabilità Civile Prodotti, qualora venga esplicitamente richiamata nelle condizioni assicurative. In tal caso l'Assicuratore si impegna a rimborsare, nella misura in cui verranno documentate ed entro i massimali indicati, le somme spese per le operazioni di ritiro ed eventuale smaltimento dei prodotti assicurati.

In particolare, la garanzia "ritiro prodotti" contemplata dalle principali compagnie assicurative opera a seguito di provvedimenti e/o prescrizioni da parte di Autorità Pubbliche (ivi comprese le allerte sanitarie) e di decisioni assunte dall'impresa al verificarsi di difetti riscontrati nei prodotti distribuiti, tali che potrebbero provocare danni agli acquirenti e/o utilizzatori e/o soggetti che li utilizzano per produrre altri prodotti. La garanzia prevede il rimborso delle spese di trasporto necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti e/o per la loro analisi, delle spese relative a prestazioni di lavoro da parte del personale dell'assicurato impiegato nelle operazioni di ritiro e delle spese necessarie per la distruzione dei prodotti (allorquando ciò sia imposto dall'Autorità Pubblica o sia economicamente più conveniente rispetto all'onere di ritiro).

La copertura delle spese di ritiro viene quindi offerta in presenza di elementi di rischio per la salute del consumatore, i quali possono essere attestati dall'attivazione del sistema di allerta da parte dell'Autorità di controllo o da relazioni tecniche comprovanti i fattori di rischio legati alla consumazione del prodotto non conforme.